

### **2.3.3.3 Attività regionale maschile e femminile e Master**

I SAN regionali, anche in accordo fra loro, sentito il SAN nazionale possono organizzare Coppe locali (seguendo la procedura dell'art. 75 RGC) qualora vi siano sufficienti richieste (vedi modulo di iscrizione) dai sodalizi che insistono sul loro territorio regionale o regioni limitrofe e/o affini.

Questa attività non può interferire con lo svolgimento dei campionati.

Eventuali tasse di iscrizione e/o tasse gara a copertura delle spese saranno fissate dai SAN regionali.